



SEZIONE II

Borse di studio

SOMMARIO

Borse di studio

Valore della borsa di studio	art. 1
Valore della borsa di studio – incrementi	art. 2
Valore della borsa di studio - casi particolari	art. 3
Scadenza per la presentazione della domanda	art. 4
Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede	art. 5
Autocertificazione di domicilio	art. 6
Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale	art. 7
Benefici connessi alla borsa di studio	art. 8
Integrazione della borsa di studio per laureati in corso nell'a.a. 2022/2023	art. 9
Divieto di cumulabilità	art. 10
Assegnazione della borsa di studio	art. 11
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli	art. 12
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico	art. 13
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo	art. 14
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo	art. 15
Cause di esclusione, decadenza e revoca	art. 16

Art. 1
(Valore della borsa di studio)

L'importo della borsa di studio varia in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e alla condizione di studente In Sede, Fuori sede o Pendolare.

1. Il valore della borsa di studio¹ è stabilito nel modo seguente:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	6.656,52 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.889,99 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.682,77 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	4.326,74 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.528,49 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.743,80 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	3.594,52 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.100,59 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.448,70 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	3.328,26 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.945,00 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.341,39 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

2. All'idoneità alla borsa di studio è associato il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00, versata per l'iscrizione all'a.a. 2023/2024.
3. Gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali hanno titolo alla borsa di studio di importo fuori sede, indipendentemente dal tempo di percorrenza tra il comune in cui risiedono e la sede del corso e non sono assoggettati alle disposizioni sul domicilio di cui agli artt. 5 e 6.
4. Il valore della borsa di studio per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati al comma 1:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.328,26 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.945,00 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.341,39 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.163,37 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.264,25 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	871,90 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	1.797,26 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.050,30 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	724,35 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.664,13 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	972,50 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	670,69 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

5. La borsa di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.
6. Gli studenti assegnatari di borsa di studio possono richiedere che una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l'Azienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa di studio che è pos-

¹ Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l'importo di borsa è comprensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio, detratto dalla prima rata di borsa di studio.

sibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro diversi contributi dell'Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:

Importo borsa convertito in servizio ristorazione	Contributo ER.GO	Importo complessivo di prepagato per il servizio ristorativo
€ 200	€ 100	€ 300
€ 400	€ 200	€ 600
€ 500	€ 250	€ 750
€ 600	€ 300	€ 900

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere contestuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. allergie, ecc.) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare entro la scadenza dei ricorsi delle graduatorie di borsa di studio.

Per le modalità di fruizione del prepagato si rinvia alla Sezione IV - Servizi ristorativi.

Art. 2

(Valore della borsa di studio – incrementi)

- Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 3 è incrementato del 15% in caso di ISEE fino a € 12.167,56.

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 1 è:

Valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 12.167,56	7.655,00 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	4.473,49 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.085,19 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 4 (borsa di studio per ultimo semestre) è:

Valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 12.167,56	3.827,50 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.236,74 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.542,59 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

- Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 3 è incrementato del 20% per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), identificati in base alla circolare M.U.R. REG.UFF.U.0013676.11-05-2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 1320/2021 ([Tabella Corsi S.T.E.M.](#)).

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 1 è:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	7.987,82 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	4.667,99 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.219,32 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	5.192,09 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.034,19 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.092,56 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	4.313,42 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.520,71 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.738,43 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	3.993,91 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.333,99 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.609,66 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 4 (borsa di studio per ultimo semestre) è:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.993,91 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.333,99 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.609,66 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.596,04 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.517,10 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.046,28 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	2.156,71 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.260,36 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	869,22 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.996,96 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.167,00 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	804,83 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Gli incrementi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo non sono tra loro cumulabili. Se presenti entrambe le condizioni, si applicherà quella più favorevole.

Gli incrementi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo sono erogati in sede di saldo della borsa di studio (rispettivamente quarta rata per le matricole dei corsi di primo ciclo e ciclo unico e terza rata in tutti gli altri casi).

3. Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 3 è incrementato del 20% in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio ai sensi della L. 12 aprile 2022 e del D.M. e del D.M. 930/2022.
Per ottenere l'incremento del 20% della borsa di studio, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dall'art. 5 del D.M. n. 1320/2021 per tutta la durata di entrambi i corsi.

Art. 3

(Valore della borsa di studio – Casi particolari)

- Borsa di studio per gli studenti che optano per un curriculum inferiore a quello normale, dove attivato:** gli importi di borsa di studio sono quelli indicati all'art. 1.
- Borsa di studio per gli studenti che optano per il regime a tempo parziale (part time), dove attivato:**

Corso di laurea o Diploma di I° livello con durata di **6 anni**

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.882,97 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.269,16 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.564,95 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.523,93 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.474,96 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.017,22 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	2.096,80 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.225,35 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	845,07 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.941,49 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.134,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	782,47 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Corso di laurea magistrale o Diploma di II° livello con durata di **3 anni**

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	5.547,10 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.241,66 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.235,64 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	3.605,62 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.107,08 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.453,17 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	2.995,43 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.750,50 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.207,25 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	2.773,55 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.620,83 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.117,82 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Corso di laurea magistrale o Diploma di II° livello con durata di **4 anni**

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	4.160,33 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.431,25 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.676,73 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.704,21 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.580,31 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.089,88 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	2.246,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.312,87 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	905,44 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	2.080,16 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.215,62 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	838,37 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di **cinque anni con durata di 7 anni**

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	5.230,12 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.056,42 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.107,89 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	3.399,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.986,67 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.370,13 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	2.824,27 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.650,47 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.138,26 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	2.615,06 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.528,21 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.053,95 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di **cinque anni con durata di 10 anni**

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.661,09 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.139,50 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.475,52 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.379,71 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.390,67 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	959,09 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	1.976,99 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.155,33 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	796,78 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.830,54 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.069,75 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	737,76 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di **sei anni con durata di 12 anni**

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.605,62 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.107,08 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.453,17 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.343,65 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.369,60 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	944,56 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	1.947,03 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.137,82 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	784,71 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.802,81 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.053,54 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	726,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

4. Borsa di studio per apolidi, titolari di protezione internazionale e complementare

Per apolidi, titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di protezione complementare (ad es. per protezione speciale, casi speciali e protezione temporanea), come definiti all'art. 2.3.5 della Sezione I - Norme Generali, con nucleo familiare non residente in Italia, il valore della borsa di studio è riconosciuto nell'importo previsto per gli studenti fuori sede, indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio.

ER.GO si riserva di modulare i tempi di erogazione della borsa di studio in relazione all'andamento della carriera universitaria, nel rispetto dei requisiti di merito richiesti (artt. 8, 9, 10 e 11 della Sezione I - Norme Generali). Di norma il pagamento della borsa di studio avviene in quattro rate (se matricole di corsi di primo ciclo o ciclo unico) oppure in tre rate (in tutti gli altri casi) secondo quanto disciplinato dai successivi artt. 12 e seguenti, calcolando la quota in denaro al netto dei servizi richiesti (costo totale rette per l'alloggio ed eventuale prepagato per il servizio di ristorazione, oltre al contributo CAF, se dovuto).

La borsa di studio di ER.GO non è cumulabile con altri interventi economici erogati in denaro e/o servizi, con le medesime finalità.

ER.GO valuta congiuntamente all'Università i percorsi più appropriati per favorire la permanenza nel circuito dei benefici per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche con il ricorso a interventi straordinari.

Gli studenti idonei nelle graduatorie dopo i ricorsi di posto alloggio (art. 15 della Sezione I - Norme Generali), assegnatari del servizio abitativo di ER.GO, non devono pagare le rette,

poiché saranno interamente detratte dalla borsa di studio. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di ogni mese in caso di idoneità condizionata.

Per gli assegnatari di alloggio, è riconosciuta la gratuità del servizio abitativo per il periodo natalizio e per il mese di agosto.

5. **Borsa di studio per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna**

L'importo della borsa di studio è determinato in base alla sede didattica dove si svolge il primo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, FUORI SEDE o PENDOLARE, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato, tenendo conto della condizione di entrambi i semestri.

6. **Borsa di studio per membri permanenti di Ordini Religiosi**

Per i membri permanenti di ordini religiosi l'importo della borsa di studio è indipendente dalle condizioni economiche familiari, nonché dal luogo di residenza o di domicilio, in quanto finalizzato a coprire le spese strettamente connesse alla frequenza universitaria (libri e trasporti) ed è fissato in 1.341,39 euro.

Art. 4

(Scadenze per la presentazione della domanda on line)

	Scadenza domanda on line
- Borsa di studio per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 4 luglio al 31 agosto 2023

La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS; **solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici.**

Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all'art. 14 della Sezione I - Norme Generali.

Art. 5

(Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede)

1. Sono considerati "Fuori Sede" gli studenti che soddisfano entrambi i seguenti punti a) e b):
- a) risiedono² in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico³, in un tempo superiore a novanta minuti

e

- b) prendono alloggio **a titolo oneroso** presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purché nell'ambito dei comuni indicati nella [Tabella 6](#) o nella [Tabella 7](#), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti **per almeno 10 mesi nell'a.a. 2023/2024 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024)**⁴. Beneficiano della borsa dell'importo previsto per *Studenti Fuori Sede* anche gli assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi **nel periodo dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024**.

² Si intende la residenza del nucleo familiare di origine, a meno che lo studente non presenti i requisiti di studente indipendente (art. 7 comma 2 lett. a) e b) Sezione I - Norme Generali a.a. 2023/2024).

³ I tempi di percorrenza sono calcolati con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico, sulla base delle tabelle orarie pubblicate dalle società di gestione del servizio di trasporto pubblico, tenuto conto degli eventuali tempi di attesa tra un mezzo di trasporto pubblico e l'altro.

⁴ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER.GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 10 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio **a titolo oneroso** nel comune sede del corso o in un comune indicato nella [Tabella 6](#) o nella [Tabella 7](#) per almeno 5 mesi nell'a.a. 2023/2024 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024)⁵.

Per attestare il domicilio a titolo oneroso lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 6.

2. Sono considerati "Pendolari" gli studenti: che, risiedendo in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁶, in un tempo superiore a 90 minuti, **prendono domicilio a titolo gratuito** presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purché nell'ambito dei comuni indicati nella [Tabella 6](#) o nella [Tabella 7](#), **per almeno dieci mesi nell'a.a. 2023/2024 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024)**⁷.

o

che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁸, in un tempo compreso tra 45 e 90 minuti. Sono comunque considerati pendolari gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella [Tabella 7](#).

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio **a titolo gratuito** nel Comune sede del corso o in un comune indicato nella [Tabella 6](#) o nella [Tabella 7](#) per almeno 5 mesi nell'a.a. 2023/2024 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024)⁹.

Per attestare il domicilio a titolo gratuito lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 6.

3. Sono considerati "In Sede" gli studenti che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico¹⁰, in un tempo inferiore a 45 minuti, o che **prendono domicilio** presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle [Tabelle 6 e 7](#)), **per un periodo inferiore a 10 mesi o non prendono domicilio nell'a.a. 2023/2024 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024)**.

Chi è domiciliato in un alloggio di sua proprietà¹¹, o di cui risulta proprietario uno dei genitori facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'attribuzione della borsa di studio è equiparato allo studente residente presso la sede del corso frequentato.

Sono comunque considerati *In Sede* gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella [Tabella 6](#).

4. **Gli studenti internazionali**, il cui nucleo familiare sia residente e percepisca redditi dall'estero, al fine di usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 6, comma 2 qualunque sia il loro comune di residenza in Italia, ad

⁵ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER.GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 5 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti.

⁶ Vd. nota 3.

⁷ Vd. nota 4.

⁸ Vd. nota 3.

⁹ Vd. nota 4.

¹⁰ Vd. nota 3.

¹¹ Fanno eccezione gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 5 punto 5 della presente Sezione.

eccezione degli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I -Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato al successivo punto 5.

Agli studenti internazionali il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani.

Agli studenti internazionali, il cui nucleo familiare percepisce redditi sia in Italia che all'estero, si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani nel caso in cui la maggior parte del reddito sia percepita in Italia.

5. Gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali hanno titolo alla borsa di studio di importo fuori sede, indipendentemente dal tempo di percorrenza tra il comune in cui risiedono e la sede del corso e non sono assoggettati alle disposizioni sul domicilio di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 6

(Autocertificazione di domicilio)

6.1 Disposizioni generali

1. Gli studenti residenti in comuni non indicati nelle **Tablelle 6 e 7** interessati alla borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono presentare ad ER.GO l'autocertificazione di domicilio a partire dal 4 luglio 2023. Il modulo, disponibile soltanto on-line, collegandosi al sito www.er-go.it, va compilato dopo la conferma della domanda di borsa di studio e trasmesso telematicamente entro il termine ultimo del 15 novembre 2023 con le seguenti opzioni: le autocertificazioni di domicilio compilate entro il 4 ottobre 2023 (prima scadenza) saranno recepite fin dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio pubblicate alle scadenze indicate all'art. 15.1 della Sezione I - Norme Generali; quelle compilate dal 5 ottobre al 15 novembre 2023 (seconda scadenza) saranno invece recepite nelle graduatorie predefinitive di borsa di studio. Gli studenti che sono già in possesso della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito, secondo le modalità di cui al successivo comma 12, possono allegare tale documentazione in fase di compilazione dell'autocertificazione di domicilio on line, solo se in possesso della documentazione domiciliare completa dei requisiti previsti da bando. Non devono compilare l'autocertificazione di domicilio on line gli studenti assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi nel periodo dall'1 ottobre 2023 al 15 settembre 2024.
2. **Gli studenti internazionali per usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono presentare l'autocertificazione di domicilio con le modalità di cui al comma 1, anche qualora abbiano la residenza presso la sede del corso frequentato**, ad eccezione degli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 5 punto 5 della presente Sezione.
3. Gli studenti idonei nelle graduatorie per l'alloggio che non sono convocati per l'assegnazione con lettera inviata entro il 30 settembre 2023 o che sono convocati entro tale data, ma rinunciano all'alloggio prima della presa di possesso con le modalità indicate nella lettera di convocazione, oppure rinunciano all'alloggio prima della convocazione stessa potranno presentare l'autocertificazione entro la scadenza ultima del 15 novembre 2023 e con le opzioni di cui al precedente comma 1. Qualora questi studenti siano convocati per l'assegnazione dell'alloggio con lettera inviata dopo il 30 settembre 2023, potranno, comunque, beneficiare della borsa di studio "Fuori Sede" a condizione che complessivamente nell'anno accademico abbiano un domicilio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, considerando la durata di assegnazione dell'alloggio dell'Azienda e il contratto di locazione esterno, dichiarato e documentato con le modalità previste dal presente articolo.
4. Anche gli studenti che partecipano ai Programmi di mobilità internazionale ai fini dell'ottenimento della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono attenersi a quanto previsto

al precedente comma 1. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal comune di residenza. Il presente comma 4 non si applica agli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali.

5. Il modulo on-line di autocertificazione di domicilio deve essere completo di tutte le informazioni richieste. Non sarà possibile lasciare vuoti campi a compilazione obbligatoria, né sono ammesse integrazioni successive al termine di scadenza per la presentazione.
6. La mancata presentazione del modulo on line di autocertificazione di domicilio entro la scadenza di cui al comma 1 comporta, inizialmente, l'attribuzione della borsa di studio "In Sede". Qualora rimangano risorse disponibili, dopo il soddisfacimento di tutti gli idonei, sarà riconosciuta la borsa di studio "Fuori sede" o "Pendolare", con l'applicazione di una penale del 25% dell'importo di borsa rideterminato, agli studenti "Fuori sede" o "Pendolari" che hanno inviato la documentazione comprovante il domicilio secondo le modalità e i termini previsti dai successivi commi 7 e 12. La rideterminazione dell'importo di borsa di studio sarà riconosciuta in sede di pagamento del saldo (quarta rata per le matricole di primo ciclo e ciclo unico e terza rata in tutti gli altri casi).
7. L'autocertificazione è provvisoriamente sostitutiva della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito che deve pervenire **tramite DOSSIER UTENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda oppure** tramite PEC all'indirizzo info@postacert.er-go.it **entro il 31 gennaio 2024**, secondo le modalità di cui al comma 12. In alternativa la documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito può essere inviata per posta, con raccomandata R.R ad ER.GO (fa fede il timbro postale di partenza)¹² ai seguenti indirizzi:
 - per le sedi di Bologna e Romagna: Via Schiavonia 3/A, 40121 Bologna;
 - per la sede di Ferrara: c/o Residenza Santa Lucia Via Ariosto 35 - 44121 Ferrara;
 - per la sede di Modena e Reggio Emilia: Via Vignolese 671/1 - 41125 Modena;
 - per la sede di Parma: Vicolo Grossardi, 4 - 43125 Parma.

Non sono soggetti a tale disposizione gli studenti che hanno già allegato la documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito all'autocertificazione di domicilio on line entro la scadenza ultima del 15 novembre 2023.

La mancata presentazione della documentazione comporterà la rideterminazione della borsa di studio di importo "In sede".

Qualora gli studenti presentino la documentazione del domicilio oltre la scadenza del 31 gennaio 2024 o integrino dopo tale data la documentazione inviata, sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo di borsa di studio spettante, laddove la documentazione risulti regolare e completa.

8. Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data in cui è cambiato, presentando il modulo di variazione di domicilio, debitamente compilato, scaricabile sul sito www.er-go.it nella sezione modulistica. In caso di comunicazione tardiva sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo di borsa di studio spettante; la medesima penale del 5% sarà applicata in caso di mancata comunicazione, laddove in fase di controllo venga acquisita la documentazione regolare e completa.

Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell'anno devono, inoltre, presentare la documentazione relativa al vecchio e al nuovo domicilio, secondo le modalità di cui ai commi 7 e 12. Se la variazione di domicilio avviene dopo il 31 gennaio 2024, la documentazione deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di variazione. Qualora gli studenti varino il domicilio da oneroso a gratuito sarà attribuita la borsa di studio "Pendolare". Se la variazione del domicilio da gratuito ad oneroso avviene prima del 31 gennaio 2024 sarà attribuita la borsa di studio "Fuori Sede", se la variazione da gratuito ad oneroso avviene successivamente resta confermata la borsa "Pendolare".

¹² La documentazione che lo studente trasmetterà tramite posta dovrà riportare sulla busta in modo leggibile il nome e cognome del mittente e l'indicazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DOMICILIO".

Gli studenti che non cambiano il domicilio nel corso dell'anno sono comunque tenuti a trasmettere ad ER.GO la documentazione dell'eventuale nuovo contratto stipulato nello stesso domicilio, entro trenta giorni dalla data di stipula.

9. Gli studenti che lasciano o perdono il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data dell'evento, con rideterminazione dell'importo "In sede" se la durata del domicilio risulta inferiore a 10 mesi.
10. È comunque corrisposta la borsa di studio "In Sede":
 - agli studenti che non si attengono alle disposizioni di cui al presente articolo;
 - agli studenti che hanno il domicilio presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle **Tabelle 6 e 7**) per una durata inferiore a dieci mesi o non prendono domicilio;
 - agli studenti che nel corso dell'a.a. 2023/2024 prendono la residenza presso la sede del corso frequentato, fatta eccezione per gli studenti internazionali;
 - agli studenti convocati per l'assegnazione dell'alloggio di ER.GO con lettera antecedente l'1 ottobre 2023, che non si presentino e non prendano possesso dell'alloggio alla data prevista, senza aver preventivamente rinunciato in modo esplicito, con le modalità indicate nella lettera di convocazione;
 - agli studenti incorsi nella revoca dell'alloggio per violazione del Regolamento Generale delle Residenze universitarie di ER.GO, la cui durata di assegnazione risulti inferiore a 10 mesi;
 - agli studenti domiciliati in un alloggio di loro proprietà¹³, o di cui risulti proprietario uno dei genitori, facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario;
 - agli studenti assegnatari di alloggio ER.GO per un periodo inferiore a 10 mesi nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2023 e il 15 settembre 2024, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 7 commi 3 e 4 della Sezione III - Servizi residenziali.
11. Gli studenti assegnatari di posto alloggio, che conseguono il titolo di studio nell'a.a. 2023/2024 mantengono l'importo di borsa di studio "Fuori sede", anche se lasciano l'alloggio al momento del conseguimento del titolo e per tale motivo non raggiungono complessivamente il numero minimo di mesi di assegnazione.
12. La documentazione da presentare per comprovare il domicilio o i domicilia autocertificato/i è la seguente¹⁴:
 - Per il domicilio a titolo gratuito:
 - 1) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito, sarà necessario presentare un contratto registrato di comodato a titolo gratuito;
 - 2) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2022/2023 sia scaduto, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato anche per l'a.a. 2023/2024 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
 - 3) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2022/2023 sia a tempo indeterminato, o di durata pari a quella del percorso di studi dell'interessato, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato durante l'a.a. 2023/2024 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.

¹³ Fanno eccezione gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 5 punto 5 della presente Sezione.

¹⁴ Onde evitare omissioni o dati incompleti, si raccomanda agli studenti di utilizzare la modulistica ER.GO disponibile sul sito www.er-go.it nella sezione MODULISTICA. Si ricorda che, per il domicilio in Italia, la dichiarazione del proprietario/intestatario dovrà essere redatta in lingua italiana come la restante documentazione. Per il domicilio all'estero potrà essere richiesta la traduzione in lingua italiana della documentazione trasmessa.

- Per il domicilio a titolo oneroso:

- 1) nel caso in cui lo studente sia intestatario di un contratto di locazione deve presentare copia del contratto sottoscritto dalle parti contraenti e la regolare registrazione dell'Agenzia delle Entrate;
- 2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione dovrà presentare, oltre a una copia del contratto originario, il subentro, cessione o sub-locazione del contratto, che dovranno essere attestati con la scrittura privata datata e firmata di cessione o subentro o del contratto di sub-locazione e la loro regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi, poiché il contratto deve essere registrato, occorre allegare anche la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro per l'anno accademico in corso (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate). Nel caso di opzione per la cedolare secca, andrà presentata la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell'opzione per l'anno in corso)¹⁵. Qualora il contratto inviato entro il 31 gennaio 2024 scada dopo tale data senza coprire il periodo di 10 mesi, lo studente deve presentare il regolare rinnovo o un nuovo contratto registrato¹⁶. I modelli di registrazione del contratto o del subentro devono essere accompagnati dal contratto o dalla scrittura privata di subentro originario datata e firmata dai contraenti, altrimenti saranno ritenuti documentazione incompleta.

- 3) gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che confermano il domicilio relativo al contratto di locazione trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti sono esentati dal ripresentare il contratto, ma devono comprovarne il rinnovo presentando la copia della registrazione all'Agenzia delle Entrate, valida per l'a.a. 2023/2024 che attesta la proroga del contratto (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate).
- 4) gli studenti domiciliati presso Residence, affittacamere, B&B e simili, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento online della camera, oppure una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza (non inferiore a 10 mesi nel periodo dall'1/10/2023 al 30/09/2024) e l'affitto mensilmente pagato.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, ER.GO si riserva la facoltà di accettare altra documentazione purché debitamente certificata.

13. Qualora uno studente intenda rinunciare all'autocertificazione precedentemente presentata, dovrà presentare dichiarazione motivata entro il 31 gennaio 2024. Tale rinuncia comporterà l'attribuzione della borsa di studio "In Sede".
14. **Tutte le comunicazioni** dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul "DOSSIER UTENTE" (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consultabile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

6.2 Disposizioni particolari in caso di contratto pluriennale registrato con opzione cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con contratto pluriennale registrato con opzione per la cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti e in corso di validità non devono presentare l'autocertificazione di domicilio, né produrre documentazione ai sensi del precedente art. 6.1, se confermano lo stesso domicilio per l'a.a. 2023/2024.

¹⁵ La documentazione comprovante l'opzione del proprietario per la cedolare secca può essere:

- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate che conferma l'opzione della cedolare secca
- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di proroga della cedolare secca con i riferimenti del contratto
- Mod. RLI Agenzia delle Entrate se l'opzione è fatta in forma cartacea

N.B. La dichiarazione del proprietario relativa all'opzione per la cedolare secca, trasmessa agli inquilini (condizione indispensabile per la validità dell'opzione stessa) non può comunque sostituire una delle documentazioni sopra menzionate.

¹⁶ Entro 30 giorni dalla scadenza; in mancanza si applicheranno le disposizioni del punto 6.3. Se il contratto di locazione è scaduto, anche in presenza della clausola di proroga o rinnovo automatico, lo studente deve inviare la regolare registrazione della proroga dell'Agenzia delle Entrate.

Devono comunque comunicare on-line tale conferma. Viceversa, in caso di contratto scaduto o di variazione del domicilio per l'a.a. 2023/2024, devono presentare l'autocertificazione di domicilio e produrre documentazione ai sensi del precedente art. 6.1.

6.3 Controlli

ER.GO sottopone a controllo tutta la documentazione presentata per comprovare il domicilio ai sensi degli art. 6.1 e 6.2.

La presentazione tardiva e/o l'incompletezza della documentazione eventualmente richiesta nell'espletamento dei controlli previsti, comporterà la rideterminazione della borsa di studio con importo "In Sede".

Se dai controlli effettuati è accertata la falsità delle dichiarazioni rese, ER.GO revoca la borsa di studio, recuperando le somme già versate, e commina una sanzione di importo triplo rispetto a quello percepito, in conformità all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 68/2012.

L'eventuale riesame, su istanza di parte, delle posizioni controllate è ammesso entro e non oltre la data di approvazione delle graduatorie definitive di borsa di studio; è comunque fatta salva la possibilità di ER.GO, in caso di errori, di procedere anche successivamente, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata.

ER.GO si riserva inoltre di effettuare sulla documentazione di domicilio a titolo oneroso risultata completa e regolare controlli a campione volti ad accertare l'effettivo pagamento del canone/affitto dovuto, richiedendo idonei documenti giustificativi (es. ricevute, copia delle disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7

(Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale)

1. Gli studenti che beneficiano del contributo per mobilità internazionale di cui alla Sezione V hanno titolo ad una borsa di studio di importo "In Sede", indipendentemente dalla loro residenza, in quanto l'importo del contributo assorbe l'eventuale importo di borsa "Pendolare" o "Fuori Sede" a cui avrebbero diritto sulla base di quanto previsto all'art. 1.
2. Gli studenti che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, che non beneficiano del contributo per la mobilità di cui alla Sezione V, hanno titolo alla borsa di studio dell'importo *Fuori Sede* se hanno un domicilio all'estero a titolo oneroso e di durata almeno pari a dieci mesi nell'a.a. 2023/2024 (nel periodo compreso dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024)¹⁷. Agli studenti domiciliati all'estero per un periodo almeno pari a 10 mesi e a titolo gratuito è attribuita la borsa di studio "Pendolare". Le disposizioni del presente comma si applicano a prescindere dal luogo di residenza degli studenti.
3. Gli studenti non residenti nei comuni di cui alle **Table 6 e 7** che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, ma non beneficiano del contributo per la mobilità, hanno titolo alla borsa di studio come *Fuori Sede* o *Pendolare* anche se la durata del soggiorno all'estero è inferiore a 10 mesi, purché all'autocertificazione di domicilio all'estero uniscano anche un'autocertificazione di domicilio presso la sede del corso di studi frequentato in Italia, tale da consentire di ricostruire una durata del domicilio complessivamente di 10 mesi a titolo oneroso o gratuito.
4. Il contributo di mobilità internazionale non spetta qualora lo studente, nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 10, rinunci alla borsa di studio di ER.GO.

Art. 8

(Benefici connessi alla borsa di studio)

Gli studenti di **anni successivi** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale.

¹⁷ Per le modalità di presentazione dell'autocertificazione di domicilio e della relativa documentazione cfr. art. 6.

Gli studenti **matricole** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale a condizione di non incorrere in revoca della borsa di studio per mancato conseguimento del merito di conferma al 30/11/2024 (Tabella 3 - **TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Gli studenti idonei **non assegnatari** di borsa di studio hanno inoltre diritto a:

- Contributo di € 500,00 per l'accesso al servizio di ristorazione. Qualora successivamente all'erogazione del contributo ristorazione fosse assegnata la borsa di studio, sarà detratto dall'importo della borsa il valore di € 250,00, pari al 50% del contributo di ristorazione;
- Precedenza nelle graduatorie per l'individuazione delle collaborazioni studentesche retribuite/part-time universitario, se iscritti almeno al secondo anno di corso (fin dal primo anno solo per le lauree magistrali biennali).

Art. 9

(Integrazione della borsa di studio per laureati in corso nell'a.a. 2022/2023)

1. Gli studenti assegnatari di borsa di studio nell'a.a. 2022/2023 che conseguono nell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2022/2023 o in eventuali prolungamenti la laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o i corrispondenti Diplomi accademici AFAM entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficiano di un'integrazione della borsa di studio pari a un semestre.
2. Tale integrazione è riconosciuta nella forma di ulteriore semestre di borsa di studio a coloro che si laureano in corso secondo quanto previsto al comma 1, a condizione che presentino domanda e risultino idonei all'ultimo semestre di borsa di studio nell'a.a. 2023/2024.
3. L'integrazione della borsa di studio è erogata solo in caso di disponibilità di risorse dopo avere esaurito le graduatorie di idoneità alla borsa di studio per l'a.a. 2023/2024.
4. Il pagamento dell'integrazione avviene con le modalità indicate al successivo articolo 12. Per gli studenti che non si iscrivono all'a.a. 2023/2024 entro i termini indicati nell'art. 13 della Sezione I - Norme Generali, l'integrazione sarà corrisposta in un'unica soluzione a partire dal mese di giugno 2024, una volta accertato il conseguimento del titolo in corso.

Art. 10

(Divieto di cumulabilità)

1. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, le borse di dottorato, gli assegni di ricerca e ogni altro intervento in denaro e/o servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, attribuito in base a requisiti di reddito e/o di merito, ivi comprese le agevolazioni del Bando Collegi universitari INPS. Sono invece cumulabili le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o internazionali volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (es. Programma Erasmus +, Overseas o similari), ivi compresi i contributi per la mobilità internazionale erogati dall'Azienda stessa.
2. Gli studenti, nel caso di altra borsa di studio, possono comunque optare per il beneficio erogato da ER.GO, previa documentata rinuncia all'altra borsa. Nel caso di rinuncia alla borsa di ER.GO per un'altra borsa di studio, gli studenti mantengono il diritto al rimborso della tassa regionale e all'esonero totale dalla contribuzione universitaria, tranne nel caso in cui la borsa di studio concessa comprenda anche l'importo della contribuzione universitaria.
3. Non possono usufruire della borsa di studio gli studenti che ne hanno già beneficiato per lo stesso anno di corso, anche presso altro Corso di Laurea o Dipartimento, tranne nel caso in cui restituiscano l'importo riscosso.

4. In caso di accertamento della violazione del divieto di cumulabilità dopo l'erogazione della borsa di studio, ER.GO procederà a revocare il beneficio con obbligo di restituzione delle somme percepite in denaro e servizi, fatta salva l'opzione di cui al comma 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 16 della Sezione I - Norme generali.

Art. 11

(Assegnazione della borsa di studio)

1. Le borse di studio sono finanziate da:
- gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell'iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Rimini e al CIELS Bologna;
 - risorse dell'Azienda;
 - quota del Fondo Integrativo Nazionale per le borse di studio reso disponibile dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - finanziamento regionale sul Fondo Sociale Europeo;
 - eventuali contributi delle Università e/o di altri Enti.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 1320 del 17-12-2021 anche per l'a.a. 2023/2024 concorrono alla copertura delle borse di studio finanziamenti statali a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea "Next Generation EU".

2. Le risorse disponibili per l'a.a. 2023/2024 saranno distribuite nella misura del 75% agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e del 25% agli studenti matricole, proporzionalmente al numero di idonei in ciascuna graduatoria:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
- matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
- matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.

3. In caso di risorse ulteriori dopo l'assegnazione delle borse di studio in base alla ripartizione dello stanziamento iniziale, si procederà allo scorrimento delle graduatorie, distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in ciascuna sede, attribuendo il 75% agli studenti iscritti ad anni successivi e il 25% agli studenti matricole e con il seguente ordine di priorità:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
 - matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
 - matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
 - matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.
4. L'assegnazione della borsa di studio è condizionata dagli accertamenti effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla SSML "San Pellegrino" di Rimini e del CIELS Bologna sui dati di merito dichiarati in sede di autocertificazione. Lo studente che, sulla base dei controlli effettuati, risulti non avere nelle graduatorie definitive i requisiti per usufruire della borsa di studio deve restituire l'importo di borsa eventualmente riscosso, fatta salva l'eventuale comminazione di sanzioni per dichiarazioni mendaci.
5. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura degli idonei alla borsa di studio ER.GO, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, può porre in essere misure di riadeguamento del valore della borsa di studio stabilito dagli artt. 1 e seguenti.

Art. 12

**(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024
per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli)**

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti ad anni successivi al primo anno dei corsi di tutti i cicli la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
- la prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2023 agli studenti che, **alla data del 16 novembre 2023**, dai controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna risultino regolarmente iscritti per l'a.a. 2023/2024. Agli altri studenti è posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione¹⁸.
Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 2 della Sezione IV- Servizi ristorativi, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 della Sezione III - Servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
 - la seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2024 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2024 i crediti indicati nella Tabella 5 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 della Sezione I - Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2024. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Il merito al 28/02/2024 di cui alla Tabella 5 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2023. In caso contrario la seconda rata sarà erogata contestual-

¹⁸ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2023, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della seconda rata.

mente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**)

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) successivamente al 28 febbraio 2024 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2023/2024:

- gli studenti con disabilità (Art. 12 Sezione I - Norme Generali);
- gli studenti iscritti all'ulteriore semestre dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna previa verifica del mancato conseguimento della laurea in corso prima dell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2022/2023;
- gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato;
- gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso delle Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre che si laureano nell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2022/2023 o in eventuali prolungamenti, con conseguente annullamento dell'iscrizione per l'a.a. 2023/2024, hanno comunque titolo a ricevere la seconda rata, qualora beneficiari di integrazione della borsa di studio per laureati in corso ai sensi dell'art. 9 della presente Sezione.

- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi spettanti di cui all'art. 2** a partire da giugno 2024, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2024), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2024 i crediti indicati nella Tabella 6 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 della Sezione I - Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2024. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato ottengono la terza rata (saldo) dopo avere superato l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e avere regolarizzato l'iscrizione al successivo anno di corso.

Hanno comunque diritto alla terza rata (saldo) della borsa di studio assegnata per l'a.a. 2023/2024 gli studenti che conseguono la laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2023/2024, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2024, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l'a.a. 2024/2025 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

La terza rata (saldo) di borsa di studio è, comunque, posta in pagamento entro il 30/06/2024:

- a. agli studenti iscritti ad anni successivi con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali),
- b. agli studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna,
- c. agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione delle Università, della S.P.I.S.A., dei corsi di Dottorato e dei diplomi di perfezionamento AFAM,
- d. agli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso delle Università o dell'Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre che si laureano nell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2022/2023 o in eventuali prolungamenti, con conseguente annullamento dell'iscrizione per l'a.a. 2023/2024, hanno comunque titolo a ricevere la terza rata, qualora beneficiari di integrazione della borsa di studio per laureati in corso ai sensi dell'art. 9 della presente Sezione.

2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 della Sezione I - Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, o dei Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna la borsa di studio è posta in pagamento in quattro rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al **20% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 10/11/2023 agli studenti che risultino dai controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 17/10/2023** regolarmente iscritti per l'a.a. 2023/2024. Agli studenti che regolarizzeranno l'iscrizione tra il 18/10/2023 e il 16/11/2023 la prima rata di borsa di studio sarà posta in pagamento insieme alla seconda rata entro il 31/12/2023.
 - La seconda rata di borsa di studio, pari al **30% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2023 agli studenti che risultino dai controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 16/11/2023** regolarmente iscritti per l'a.a. 2023/2024. Agli altri studenti la seconda rata è posta in pagamento insieme alla prima rata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione¹⁹.

Dalla prima rata e dalla seconda rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 2 della Sezione IV- Servizi ristorativi, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 della Sezione III - Servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti per ciascuna rata inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.

- La terza rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2024 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2024 i crediti indicati nella Tabella 1 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 della Sezione I - Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2024. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

¹⁹ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2023 ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima e la seconda rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della terza rata.

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) successivamente al 28 febbraio 2024 otterranno la terza rata contestualmente alla quarta rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2023/2024, gli studenti con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali).

- La quarta rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi spettanti di cui all'art. 2** a partire da giugno 2024, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2024), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2024 i crediti indicati nella Tabella 2 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 della Sezione I - Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2024. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Agli studenti con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali), la quarta rata (saldo) della borsa è comunque posta in pagamento entro il 30 giugno 2024.

2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 della Sezione I - Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 14

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2023 agli studenti che risultino dai controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 16/11/2023** regolarmente iscritti per l'a.a. 2023/2024. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione²⁰.
Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 2 della Sezione IV - Servizi ristorativi, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 della Sezione III - Servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
 - La seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2024 a favore degli studenti **che ri-**

²⁰ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2023, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della seconda rata.

sultino aver raggiunto al 28 febbraio 2024 i crediti indicati nella Tabella 1 (TABELLE REQUISITI DI MERITO), sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 della Sezione I - Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2024. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) successivamente al 28 febbraio 2024 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2023/2024, gli studenti con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali).

- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al 40% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2, è posta in pagamento **insieme agli incrementi spettanti di cui all'art. 2** a partire da giugno 2024, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2024), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2024 i crediti indicati nella Tabella 2 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 della Sezione I - Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2024. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Agli studenti con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali), la terza rata (saldo) della borsa è comunque posta in pagamento entro il 30 giugno 2024.

2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 della Sezione I - Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 15

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di specializzazione delle Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al 50% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2, è posta in pagamento entro il 31/12/2023 agli studenti che risultino dai controlli delle Università, della S.P.I.S.A. e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, **alla data del 16/11/2023** regolarmente iscritti per l'a.a. 2023/2024. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione. Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 2 della Sezione IV - Servizi ristorativi, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 della Sezione III - Servizi residenziali oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.

- La seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2024 unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2023/2024.
 - La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi spettanti di cui all'art. 2** dopo il superamento dell'esame o della verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e la regolarizzazione dell'iscrizione al secondo anno di corso.
2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 della Sezione I - Norme Generali.
 3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 16

(Cause di esclusione, decadenza e revoca)

1. Per le cause di esclusione, decadenza e revoca si rinvia integralmente all'art. 2.2 e all'art. 4 della Sezione I - Norme Generali.
2. Nel caso di revoca lo studente è tenuto alla restituzione. Per le modalità di restituzione e recupero crediti si rinvia integralmente all'art. 5 della Sezione I - Norme Generali.